

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** in particolare, l'articolo 24, comma 5, periodi primo e secondo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), dello stesso articolo, l'università valuta il ricercatore titolare del contratto, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge n. 240 del 2010, e, in caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati;
- VISTO** altresì, il terzo periodo del citato articolo 24, comma 5, ai sensi del quale la predetta valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2011 n. 198.
- CONSIDERATO** che la valutazione in questione riguarda ricercatori a tempo determinato che hanno già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore associato.

DECRETA

La seguente procedura per la valutazione dei titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato

1. Per la valutazione dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) nel terzo anno di contratto, il Rettore nomina una commissione composta di 3 membri, di cui almeno uno esterno, per la valutazione del titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. La valutazione si svolge in conformità a gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal presente regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del MIUR con il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2011 n. 198.
3. In coerenza con gli art. 3 e 4 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344 sono oggetto di valutazione: lett. a) l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono valutati i seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) siti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

lett.b) Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, sono valutati i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti, se applicabile;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

L'università prevede, inoltre, la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le università tiene conto della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 3 lett. b del presente regolamento è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
 - a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo.

Roma, 15 settembre 2014

IL RETTORE

Prof. Giorgio Marbach

Giorgio Marbach